



Condizioni generali Canyon Polizza Bici

Introduzione

Il presente documento contiene tutte le condizioni generali di assicurazione, che devono essere lette unitamente alla scheda di copertura. Si prega di leggere attentamente questi documenti e di conservarli in un luogo sicuro. Essi saranno necessari in caso di sinistro. In caso di divergenza le condizioni generali e la scheda di copertura, quest'ultima prevale.

Tutti i termini riportati in corsivo sono illustrati in maggiore dettaglio nel paragrafo intitolato "definizioni" riportato di seguito, nonché nel glossario, consultabile al termine delle presenti condizioni generali.

Le condizioni generali riportano tutti gli elementi applicabili all'intero contratto di assicurazione.

La presente polizza è gestita da Qover SA di Rue du Commerce 31, 1000 Bruxelles, Belgio. Qover è registrata presso l'Autorità belga di Vigilanza sui Mercati e sui Servizi Finanziari con il codice 0650.939.878 ed è soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority (numero di riferimento 754623). Abilitata all'esercizio dell'attività di intermediazione in Italia in regime di libera prestazione, iscritta all'elenco degli intermediari comunitari, allegato al RUI con il n. UE00010044. In prosieguo denominata "*l'intermediario assicurativo*".

La presente polizza è sottoscritta da Wakam. Wakam è una compagnia di assicurazioni francese autorizzata dall'"Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" in Francia. Sede legale: 120-122 rue Réaumur, TSA 6023 75083 PARIS CEDEX 02, Francia. Abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. II.01133. In seguito, denominata "*l'assicuratore*"; o "*la Compagnia*".

Nota preliminare

La Compagnia non fornirà alcuna copertura, non pagherà costi per prestazioni o indennizzi, né fornirà alcun servizio o prestazione di cui alla polizza, ove ciò la esponesse a sanzioni, divieti o limitazioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni commerciali o economiche, leggi, o regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Definizioni

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che ha stipulato il *contratto di assicurazione* con la Compagnia e che paga il *premio*.

ASSICURATO

Il *contraente* o i *conducenti autorizzati* della *bicicletta*.

PRODUTTORE

L'azienda che ha prodotto la *bicicletta* assicurata.

IL RIVENDITORE

L'azienda che vende la *bicicletta* assicurata.

TERZI

Qualsiasi soggetto, diverso dal *contraente* (*assicurato* o *contraente*), dalla Compagnia, dall' *intermediario assicurativo*, il terzo amministratore, dal *produttore* o dal *rivenditore*.

CONDUCENTE AUTORIZZATO

La persona che utilizza la *bicicletta* assicurata sia esso il *contraente* o la persona fisica che utilizza la *bicicletta* assicurata con il consenso del *contraente* medesimo.

BICICLETTA

Veicolo a due o tre ruote azionabile esclusivamente mediante la forza muscolare (con o senza un motore ausiliario meccanico) e quindi che rimane in movimento, purché la velocità sia limitata a 25 km/h.

INDICE

A.	DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.	RAPPORTO TRA LE PARTI	4
2.	COPERTURA	4
3.	TIPOLOGIA DI VEICOLI A DUE O TRE RUOTE NON ASSICURABILI	4
4.	MODALITÀ DI CONTATTO IN MERITO AL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.	4
5.	ADEMPIMENTI IN CASO DI FURTO E DANNI MATERIALI	4
6.	MANCATA SODDISFAZIONE	5
7.	MODALITÀ DI MODIFICA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (IN QUALITÀ DI CONTRAENTE)	5
8.	STRUTTURA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	6
9.	QUADRO NORMATIVO APPLICABILE AL CONTRATTO	6
10.	DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	6
11.	DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	6
12.	MODALITÀ DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	7
13.	CONSEGUENZE SUL CONTRATTO IN CASO DI DECESSO DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN QUALITÀ DI PERSONA FISICA	8
14.	CONSEGUENZE SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN CASO DI VENDITA DELLA BICICLETTA ASSICURATA COLLEGATA ALLA POLIZZA.	8
15.	SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	8
16.	EVENTUALE ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL PREMIO E DEGLI IMPORTI ASSICURATI.	9
17.	CALCOLO DEL PREMIO	9
18.	LUOGO DI RESIDENZA DEL CONTRAENTE AI FINI DELLA PRESENTE POLIZZA	9
19.	TRASFERIBILITÀ	9
20.	DEFINIZIONE DI ASSICURATO AI FINI DELLA PRESENTE POLIZZA.	9
21.	DEFINIZIONE DI BICICLETTA ASSICURATA NEL CONTESTO DELLA PRESENTE POLIZZA.	9
22.	COPERTURA AI SENSI DI POLIZZA	10
23.	ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE.	12
24.	MODALITÀ DI INDENNIZZO DEI DANNI MATERIALI ALLA BICICLETTA ASSICURATA	14
25.	ADEMPIMENTI IN CASO DI DISACCORDO SULL'INDENNIZZO	15
26.	IMPORTO DELLA FRANCHIGIA IN CASO DI FURTO O DANNO MATERIALE	15
27.	MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO IN CASO DI FALLIMENTO DEL RIVENDITORE O DEL PRODUTTORE	15
28.	SURROGA	15
29.	PRESCRIZIONE	15
B.	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	16
1.	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN MERITO ALLA CORRETTEZZA DEI DATI E DELLE CIRCOSTANZE COMUNICATE	16
2.	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREMIO	17
3.	CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO DI QUESTI OBBLIGHI	17
4.	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO.	17
5.	VALIDITÀ TERRITORIALE DEL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	18
6.	FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIA RELATIVA AL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	18

A. Disposizioni generali

1. Rapporto tra le parti

Il *rivenditore* è responsabile della consegna dell'oggetto del presente contratto di assicurazione e può inoltre distribuire il contratto assicurativo in regime derogatorio di intermediario accessorio esente.

L'*intermediario assicurativo* è responsabile della vendita del contratto di assicurazione.

L'*intermediario assicurativo* si occupa della gestione del contratto per conto dell'*assicuratore*, nonché della liquidazione dei sinistri. L'*intermediario assicurativo* può affidare la liquidazione dei sinistri in tutto o in parte a un terzo amministratore.

L'*assicuratore* garantisce la copertura assicurativa.

2. Copertura

Per *bicicletta assicurata* si intende la *bicicletta* indicata dall'assicurato nella *scheda di copertura*.

Il *contraente* è assicurato per il furto, o il furto e i danni materiali, o il furto, i danni materiali e le spese di emergenza durante il periodo di copertura.

Il tipo di copertura stipulata è specificato nella *scheda di copertura*.

3. Tipologia di veicoli a due o tre ruote non assicurabili

- Speed pedelec (*bici* con motore autonomo e velocità > 25 km/h);
- Minimoto;
- Stepper (elettrici e non);
- Qualsiasi veicolo dotato di motore a combustione interna.

4. Modalità di contatto in merito al presente contratto di assicurazione.

Il *contraente* può contattare telefonicamente la Compagnia dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì al +39 800 693 271 oppure inviare un'e-mail all'indirizzo contact@qover.com.

Qualsiasi comunicazione può essere inviata a QOVER SA, Rue du Commerce 31, 1000 Bruxelles, Belgio.

5. Adempimenti in caso di furto e danni materiali

In caso di sinistro il punto di contatto è dato dall'*Intermediario assicurativo*. Disponibile per telefono al numero +39 800 693 271 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

È inoltre possibile utilizzare il modulo di denuncia del sinistro disponibile <https://www.qover.com/claims> o inviarlo tramite e-mail a claims@qover.com.

Per aprire una nuova pratica di sinistro, è necessario fornire tutte le informazioni richieste, per iscritto, al momento della presentazione della denuncia, compilando correttamente il suddetto modulo.

Nel prosieguo delle presenti *condizioni generali* verranno illustrate in dettaglio le specifiche azioni da intraprendere in caso di sinistro.

6. Mancata soddisfazione

Presentazione di reclami

I reclami devono essere indirizzati a:

Servizio di mediazione (livello 1) di QOVER SA/NV, Rue du commerce 31 – 1000 Bruxelles (Belgio), o via e-mail a complaints@qover.com o telefonando al numero **+39 800 693 271**. Il contraente riceverà una conferma scritta entro 3 (tre) giorni lavorativi in seguito alla ricezione del reclamo. La risposta definitiva al reclamo sarà ricevuta entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso.

Se non siete soddisfatti potete indirizzare i vostri reclami a :

Servizio di mediazione (livello 2) di QOVER SA/NV, Rue du commerce 31 – 1000 Bruxelles (Belgio), o via e-mail a mediation@qover.com.

Qover si impegna a confermare la ricezione della corrispondenza del Contraente o dell'Assicurato entro 10 giorni lavorativi (salvo che la stessa Qover non abbia già fornito una risposta entro tale termine) e di elaborare la richiesta del Contraente o dell'Assicurato entro un periodo massimo di 45 giorni dalla ricezione della corrispondenza.

Nel caso in cui la questione non fosse stata risolta in modo soddisfacente, o in caso di mancata risposta entro 45 giorni, è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma. Di seguito si forniscono i recapiti: fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, www.ivass.it

Ove necessario, è possibile contattare la Piattaforma Europea per la Risoluzione delle Controversie Online:

Se il contraente ha stipulato la *polizza* online o con altri mezzi elettronici (ad es. telefono, SMS, fax o dispositivo mobile), può presentare il proprio reclamo tramite la Piattaforma Europea di Risoluzione delle Controversie Online (ODR) <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?evento=main.home2.show>.

Il reclamo verrà quindi inoltrato al Financial Ombudsman Service e a QOVER per la risoluzione. Potrebbe verificarsi un breve ritardo nella ricezione del reclamo da parte di QOVER.

Le modalità di gestione dei reclami di cui sopra non pregiudicano il diritto del Contraente di avviare procedimenti legali.

Tutte le comunicazioni, comprese le telefonate, verranno registrate per migliorare la qualità dei servizi, per finalità di formazione o rilevamento di frodi.

7. Modalità di modifica del contratto di assicurazione (in qualità di contraente)

Il Contraente potrà modificare il proprio *contratto di assicurazione* in qualsiasi momento.

È possibile contattare l'*intermediario assicurativo* telefonicamente al numero +39 800 693 271 o inviando un'e-mail a contact@qover.com.

Si prega di prendere nota delle seguenti indicazioni:

1. È necessario comunicare immediatamente alla Compagnia qualsiasi modifica dei propri dati indicati sulla *scheda di copertura*.
2. Le modifiche vengono valutate secondo le medesime modalità previste per la richiesta di un nuovo contratto di assicurazione. La modifica potrebbe comportare un aumento o una riduzione del *premio*. La compagnia si riserva il diritto di non accettare alcuna modifica o di risolvere il *contratto di assicurazione* ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice civile.

8. Struttura del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione si compone di 2 parti:

1. Le *condizioni generali* (il presente documento). Esse descrivono i sinistri a carico della compagnia, i sinistri esclusi dalla copertura, nonché i reciproci obblighi delle parti.
2. La *scheda di copertura* contiene i termini e le condizioni che si applicano specificamente al contraente. La *scheda di copertura* prevale sulle *condizioni generali*. Il contraente riceverà tale documento al momento della conclusione, modifica e rinnovo annuale del contratto di assicurazione.

9. Quadro normativo applicabile al contratto

Il presente contratto di assicurazione rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005 e della ulteriore normativa applicabile ai contratti di assicurazione.

Il contratto di assicurazione rientra inoltre nell'ambito della normativa nazionale ed internazionale in materia di (divieto di) prestazione di servizi finanziari. Tale normativa vieta alla compagnia di stipulare accordi con, ovvero a beneficio di, persone (giuridiche) che compaiano in elenchi nazionali e/o internazionali (elenchi delle sanzioni) a causa del loro coinvolgimento in attività di *terrorismo*, riciclaggio di denaro o reati connessi. Tale elenco viene regolarmente consultato dalla compagnia. Ove entro 10 giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione risultasse che il contraente sia in una lista di sanzioni, il contratto di assicurazione stipulato si intenderà nullo. Ove il contraente, persona assicurata o soggetto terzo fosse presente in un elenco delle sanzioni nel corso del periodo di durata del contratto di assicurazione, tale persona (giuridica) non sarà coperta in relazione ad alcun *sinistro* o altri servizi, il contratto di assicurazione stipulato si intenderà nullo.

Le disposizioni giuridiche sono presentate dalla compagnia in un linguaggio il più possibile comprensibile. Laddove una disposizione del contratto di assicurazione fosse in contrasto con le disposizioni di legge di cui sopra, queste ultime prevalgono.

10. Decorrenza del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione decorre dalla data e dall'ora indicate nella *scheda di copertura*.

La copertura si applica anche in caso di consegna della *bicicletta* precedentemente alla data di decorrenza concordata indicata nella *scheda di copertura*. In questo caso la copertura sarà applicata con effetto immediato alla data di consegna.

La data di scadenza *principale* del contratto rimane l'anniversario della data di decorrenza indicata nella *scheda di copertura*.

11. Durata del contratto di assicurazione

Il presente contratto di assicurazione avrà durata di un anno. Il contratto di assicurazione sarà tacitamente rinnovato, fino a un massimo di quattro volte alla *data di scadenza principale*. La compagnia *informerà* il contraente in merito, con un preavviso di almeno 3 mesi precedenti la *data di scadenza principale*. La *data di scadenza principale* è riportata nella *scheda di copertura*.

La *bicicletta* è assicurata per un massimo di 5 anni successivi alla *prima vendita*. In caso di acquisto di una *bicicletta* usata, la copertura è fissata fino a un massimo di 5 anni dall'acquisto da parte del primo proprietario.

In seguito a un massimo di quattro rinnovi, al termine del quinto anno di copertura assicurativa, cesseranno gli effetti del presente contratto di assicurazione. La compagnia *informerà* il contraente a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della data di scadenza principale. In questo modo la durata della copertura

assicurativa non sarà eccessivamente lunga e le offerte contenute nella presente polizza saranno adeguate alle esigenze del contraente.

Il presente contratto di assicurazione scadrà inoltre automaticamente in seguito alla liquidazione di un sinistro per furto o per danno materiale irreparabile (perdita totale); non verrà effettuato alcun rimborso del premio in quanto il contraente avrà usufruito del *contratto di assicurazione*.

12. Modalità di cessazione del contratto di assicurazione

Di seguito si riporta una panoramica delle modalità di recesso del contratto di assicurazione.

A. Cessazione da parte Contraente

1. Il contraente può disdire il contratto di assicurazione prima della *data di scadenza principale*. In tal caso, dovrà informare, per iscritto, la compagnia almeno 3 mesi prima della *data di scadenza principale*, mediante lettera raccomandata, atto di un ufficiale giudiziario o consegnando una lettera di disdetta con ricevuta.
2. È possibile recedere dal contratto di assicurazione in caso di variazione del premio o modifica unilaterale dei termini e delle condizioni. In tal caso, verranno applicate le disposizioni e i termini di legge. La compagnia informerà il contraente nel caso in cui di questa possibilità di recesso dovesse applicarsi.
3. È possibile recedere dal contratto di assicurazione dopo un sinistro. È possibile farlo al più tardi entro 1 mese dalla liquidazione del sinistro o dal rigetto della copertura da parte della compagnia. Il contratto di assicurazione avrà termine trascorsi 3 mesi dalla data di notifica. In tal caso, sarà necessario informare, per iscritto, la compagnia, mediante lettera raccomandata, atto di un ufficiale giudiziario o consegnando una lettera di disdetta con ricevuta. Qualora il contraente optasse per il recesso, la compagnia rimborserà parte del premio già pagato in proporzione alla durata della polizza non scaduta, a condizione che non sia stato liquidato alcun sinistro e non vi siano denunce di sinistro in sospeso.
4. È possibile recedere dal contratto di assicurazione entro 14 giorni solari dalla ricezione della *scheda di copertura*, delle condizioni generali e delle informazioni precontrattuali. Tale recesso è possibile senza dover fornire alcuna motivazione. Il recesso avrà effetto immediato al momento della notifica. Il modulo di recesso ricevuto dal contraente dev'essere inviato tramite e-mail a contact@qover.com. Il recesso avrà effetto immediato al momento della notifica. Il contraente riceverà un rimborso completo di tutti i premi pagati, a condizione che non sia stata presentata alcuna richiesta di indennizzo prima del recesso. Il contraente può inoltre recedere dal contratto di assicurazione in qualsiasi momento durante il periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di ricezione della *scheda di copertura*. In tal caso, il contraente riceverà un rimborso completo di tutti i premi pagati.
5. Se restituisce la *bicicletta* al *productore* entro 30 giorni di calendario dopo aver ricevuto la *scheda di polizza*, può revocare il *contratto di assicurazione*. Per farlo, deve inviare il modulo di recesso che ha ricevuto per e-mail a contact@qover.com con una prova che ha restituito la *bicicletta*. Dal momento in cui ci comunica di aver restituito la *bicicletta* al *rivenditore*, annulleremo la vostra assicurazione con effetto immediato. La preghiamo di notare che la *bicicletta* perde automaticamente la sua copertura dal momento in cui l'hai restituita, dato che la *bicicletta* non è più in suo possesso. Vi forniremo un rimborso completo di tutti i premi pagati, a condizione che non sia stato fatto alcun sinistro prima della cancellazione e che abbiamo ricevuto il modulo di recesso entro 30 giorni dopo aver ricevuto della *polizza*.

B. Cessazione da parte Compagnia

1. La compagnia potrà disdire contratto di assicurazione in tutto o in parte entro la *data di scadenza principale*. La compagnia avviserà il contraente, a mezzo lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della *data di scadenza principale* da cui decorrerà l'annullamento, con atto dell'ufficiale giudiziario o mediante lettera di disdetta con ricevuta. In caso di disdetta parziale, il *contraente* avrà il diritto di disdire contratto

di assicurazione nella sua totalità/integralità alla data di scadenza principale. In tal caso, sarà necessario informare, per iscritto, la compagnia almeno 3 mesi prima della data di scadenza, mediante lettera raccomandata, atto di un ufficiale giudiziario o consegnando una lettera di disdetta con ricevuta.

2. In caso di mancato pagamento del *premio* la compagnia potrà risolvere il contratto. In caso di mancato pagamento del *premio*, la compagnia invierà un sollecito e sospenderà la copertura fino all'avvenuto pagamento del suddetto premio. Ove il contraente omettesse ancora il versamento, la compagnia invierà una lettera raccomandata. In caso di mancato pagamento entro il termine ivi previsto, il contratto di assicurazione verrà risolto.
3. In situazioni specifiche, la compagnia dispone di altre opzioni di risoluzione in conformità con la normativa applicabile.
4. *La compagnia* può recedere dal *contratto di assicurazione* entro 14 giorni solari dalla stipula della *polizza*, in caso di mancato invio delle foto (ogni qualvolta questo sia obbligatorio per il *contraente*) e del numero di serie da parte del *contraente*.

13. Conseguenze sul contratto in caso di decesso del contraente o dell'assicurato in qualità di persona fisica

Il contratto di assicurazione è trasferito agli aventi diritto (gli eredi).

Gli aventi diritto possono:

1. mantenere il contratto;
2. recedere dal contratto entro 3 mesi e 40 giorni dal decesso. Il contratto di assicurazione terminerà trascorso 1 mese dalla ricezione della notifica. A tal fine, sarà necessario informare, per iscritto, la compagnia mediante lettera raccomandata, atto di un ufficiale giudiziario o consegnando una lettera di disdetta con ricevuta.

14. Conseguenze sul contratto di assicurazione in caso di vendita della bicicletta assicurata collegata alla polizza.

Il contraente è tenuto ad avvisare la compagnia ove decidesse di vendere la propria *bicicletta*.

Questo *contratto di assicurazione* non è trasferibile (salvo in caso di morte).

Il contratto di assicurazione terminerà dal momento della notifica, e il premio non utilizzato verrà rimborsato.

15. Sospensione del contratto di assicurazione

1. Nel caso in cui la *bicicletta* sia stata requisita, il contratto di assicurazione verrà sospeso esclusivamente per via del fatto che l'ente richiedente ne prende possesso. In tal caso il contraente è tenuto ad avvisare prontamente la compagnia.
2. Ove la *bicicletta* non fosse più in possesso del contraente per volontà del medesimo (ad esempio, rivendita), il contratto di assicurazione non può essere sospeso in quanto il presente contratto di assicurazione è collegato e non separabile *dalla bicicletta*. Ove necessario, il contratto di assicurazione deve essere risolto. Se necessario, il *contraente* può stipulare nuovamente questa assicurazione quando acquista una nuova *bicicletta* dal rivenditore.

16. Eventuale adeguamento automatico del premio e degli importi assicurati.

La presente polizza non prevede alcuna indicizzazione degli importi assicurati e del *premio*.

17. Calcolo del premio

Il *premio* dipende dal *valore assicurato* della *bicicletta* e dall'estensione della copertura indicato nella *scheda di copertura*.

Nota: Quando il *contraente* confronta diversi contratti di assicurazione, dovrebbe non solo confrontare i costi e gli oneri stimati dei contratti, ma *anche* tenere in considerazione altri elementi quali l'oggetto della copertura, l'importo di eventuali Franchigie o le clausole di esclusione.

18. Luogo di residenza del contraente ai fini della presente polizza

Per poter stipulare la presente polizza il *contraente* (persona fisica o giuridica) deve essere residente in Italia.

In caso di trasferimento del *luogo di residenza* in un altro paese, la presente *polizza* sarà risolta di diritto.

19. Trasferibilità

Il presente *contratto di assicurazione* non è cedibile, fatte salve le suddette disposizioni in materia di morte del *contraente*.

20. Definizione di assicurato ai fini della presente polizza.

La persona che utilizza la *bicicletta assicurata* e il cui interesse è *assicurato* ai sensi del *contratto di assicurazione*, in particolare:

1. Il *contraente* in qualità di *intestatario* ed esclusivamente come persona fisica;
2. Il *contraente* come persona fisica rappresentante di una persona giuridica;
3. Il *conduttore autorizzato* (gli utenti che utilizzano la *bicicletta* con l'autorizzazione del *contraente*).

21. Definizione di bicicletta assicurata nel contesto della presente polizza.

La *bicicletta assicurata* è il veicolo descritto nella *scheda di copertura*, che soddisfa le seguenti caratteristiche:

1. La *bicicletta* è nelle sue condizioni originali come fornita dal *rivenditore* o dal *produttore*. Qualsiasi modifica tecnica della suddetta *bicicletta* comporta la risoluzione/invalidità del presente *contratto di assicurazione*;
2. La *bicicletta* è appena stata acquistata dal *rivenditore* o dal *produttore* che ha meno di 12 mesi al momento dell'acquisto del contratto di assicurazione, o la *bicicletta* di seconda mano che ha meno di 12 mesi al momento dell'acquisto del contratto di assicurazione
3. Gli *accessori originali fissi* sono di norma inclusi nella copertura per un valore massimo di 100 €, per quanto siano saldamente installati sulla *bicicletta*. Il valore di tutti gli *accessori originali fissi* che superano questi 100€ e il valore degli *accessori* supplementari relativi alla *bicicletta* che sono acquistati *alla prima vendita* o anche dopo, sono assicurati se i loro valori sono stati specificatamente aggiunti nel *valore assicurato*. Questi *accessori* sono coperti per il prezzo di acquisto (meno la svalutazione applicabile), a condizione che siano saldamente installati sulla *bicicletta*.

22. Copertura ai sensi di polizza

Le garanzie *furto, danno materiale e per spese di emergenza* prestate esclusivamente ove espressamente indicato nella *scheda di copertura*.

A. Garanzia contro il furto

La presente garanzia è valida esclusivamente ove esplicitamente indicata nella scheda di copertura.

La garanzia copre 24 ore su 24 i rischi di furto e danneggiamento della *bicicletta* assicurata in caso di furto o tentato furto, nonché furto o tentato furto a seguito di aggressione:

1. Se la *bicicletta* si trovava in casa in altro luogo privato chiuso a chiave. In questo caso non è necessario che la *bicicletta* fosse legata ad un *punto fisso*.
2. Se la *bicicletta* si trovava all'esterno o in un locale comune, purché il suo telaio fosse ancorato a un *punto fisso* tramite un *lucchetto approvato* e chiuso secondo le istruzioni del produttore.

Importante:

1. Il *furto* o tentato *furto* della *bicicletta*, nonché l'aggressione, devono essere denunciati alle competenti autorità di polizia entro 24 ore dall'accaduto o dalla scoperta.
2. Se la *bicicletta* viene ritrovata entro 14 giorni solari dalla denuncia del furto alla polizia, la compagnia fornirà le seguenti garanzie:
 - a. riparazione, se ritenuta possibile;
 - b. perdita totale, se la riparazione risultasse impossibile;
3. Se la *bicicletta* non viene ritrovata entro 14 giorni solari dalla denuncia del furto alla polizia, sarà considerata definitivamente rubata e ritenuta come perdita totale.

La copertura per *furto* o tentato *furto* è esclusa nei casi in cui:

1. La *bicicletta* si trovava in un luogo pubblicamente accessibile e il suo telaio non era ancorato a un *punto fisso* tramite un *lucchetto approvato* e/o bloccata secondo le disposizioni del produttore, come il "frame lock" l'"application lock".
2. La *bicicletta* si trovava in un locale comune chiuso e il suo telaio non era ancorato ad un *punto fisso* tramite un *lucchetto approvato* e/o chiuso secondo le disposizioni del produttore, come il "frame lock" o l'"application lock".
3. Non viene presentata denuncia presso l'autorità competente entro 24 ore dalla scoperta del furto o del tentato furto o dall'aggressione.

B. Garanzia per danni materiali

La presente garanzia è valida esclusivamente ove esplicitamente indicata nella scheda di copertura.

La compagnia copre i *danni materiali* alla *bicicletta* assicurata:

1. Che è stato causato *accidentalmente* così come il danno alla *bicicletta* che l'assicurato ha causato *accidentalmente*;
2. causati da *atti di vandalismo*;
3. causati dall'impatto con un animale o da un incendio o da elementi naturali come l'inondazione.

La garanzia per *danni materiali* è esclusa in caso di:

1. Danni agli accessori supplementari i cui valori non sono stati specificatamente inclusi nel valore assicurato con l'esclusione degli accessori originali fissi forniti dal *rivenditore* o dal *fabbricante* che sono assicurati insieme come insieme fino a 100 euro.
2. Danni dovuti a usura o mero difetto tecnico della *bicicletta* assicurata.
3. Danni ad beni diversi dalla *bicicletta* assicurata.

C. Garanzia per spese di emergenza

La presente garanzia è valida esclusivamente ove esplicitamente indicata nel prospetto della polizza.

La garanzia si applica se l'*assicurato* è bloccato e non può portare a termine il suo tragitto in sella alla *bicicletta assicurata* per via di:

- *Incidente*
- *Furto*
- *Vandalismo*
- Infortunio fisico conseguente all'utilizzo della *bicicletta assicurata*

La *polizza* copre, per tutta la durata del blocco della *bicicletta* o dell'*assicurato*, le spese di noleggio di una bicicletta o quelle di viaggio sostenute dall'*assicurato* per recarsi nel luogo di destinazione e quindi il ritorno alla propria *luogo di residenza* o *alla residenza designata dall'assicurato*;

Ai sensi di tale garanzia la *compagnia* riconosce un indennizzo, sulla base di documenti giustificativi, fino a un massimo di 200 euro per sinistro.

La garanzia è limitata a 3 sinistri per ciascun anno assicurativo.

La garanzia per spese di emergenza è esclusa nel caso in cui:

- l'*assicurato* non possa fornire la prova del nesso causale tra l'*evento assicurato* e i documenti giustificativi
- l'*assicurato* non possa fornire immagini della *bicicletta danneggiata* o prove di eventuali infortuni fisici
- le spese di viaggio e noleggio della bicicletta non siano legate al blocco della stessa come menzionato nella copertura di cui sopra o al blocco dell'*assicurato* in caso di furto del veicolo.
- l'*assicurato* non può fornire la prova del pagamento del noleggio della bicicletta o delle spese di viaggio.

D. Accessori aggiuntivi

Questa garanzia è valida solo se si è aggiunto il valore degli accessori al valore totale assicurato.

Gli *accessori originali fissi* della *bicicletta*, forniti dal *rivenditore* o dal *fabbricante*, sono normalmente inclusi nell'assicurazione e coperti per un valore massimo di 100 €, indipendentemente dal numero di accessori. Il valore degli *accessori fissi originali* che supera questi 100€ e il valore degli *accessori supplementari* relativi alla *bicicletta* che vengono acquistati alla prima vendita o anche dopo, possono essere inclusi nell'assicurazione aggiungendo specificamente il loro valore all'interno del *valore assicurato*.

Tutti gli *accessori originali fissi* e gli *accessori supplementari* che sono stati specificatamente inclusi nel *valore assicurato* sono coperti per il prezzo *d'acquisto originale* (al netto del loro deprezzamento applicato), fino a quando sono saldamente installati alla *bicicletta*. La tabella di compensazione del deprezzamento applicabile è menzionata nella scheda della *polizza* e nell'articolo 24.

Sono esclusi dalla copertura in caso di furto gli accessori portatili relativi alla bicicletta (per esempio computer per biciclette e/o navigatori), che sono facilmente rimovibili senza l'uso di cacciaviti o di altri strumenti normali.

Per gli accessori supplementari che non sono stati acquistati al momento della prima vendita della bicicletta, e che quindi non sono elencati nella fattura d'acquisto, è necessario che il contraente fornisca una prova d'acquisto in caso di sinistro.

23. Esclusioni comuni a tutte le coperture.

1. In caso di sospensione del contratto di assicurazione per mancato pagamento del *premio*.
2. Nel caso in cui il contraente, al momento della conclusione del contratto, deliberatamente occulti o fornisca in maniera errata informazioni riguardanti il rischio.
3. Nel caso in cui l'occultamento o l'erronea indicazione di informazioni riguardanti il rischio al momento della conclusione del contratto non siano volontari, in caso di *sinistro*, qualora la compagnia dimostri che in nessun caso avrebbe assicurato il rischio qualora avesse conosciuto il reale stato della cosa, il suo intervento sarà limitato al rimborso dei *premi* pagati. Informazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa potrebbero comportare lo scioglimento del contratto e il mancato rimborso del premio per l'anno in corso.
4. Nel caso in cui il sinistro sia stato causato intenzionalmente dal contraente, dal proprietario, dall'intestatario, dal conducente, dalle persone trasportate o dai rispettivi familiari.
5. Nel caso in cui il *danno* sia il risultato di una delle seguenti negligenze:
 - a. Guida della *bicicletta* assicurata in stato di ebbrezza, qualora il tasso alcolemico del soggetto interessato superi il limite legale, anche qualora che l'abuso di alcol non costituisca l'unica causa dello stato di ebrezza o dell'evento;
 - b. Guida della *bicicletta* assicurata in stato di intossicazione o in una condizione analoga derivante dall'abuso di prodotti diversi da bevande alcoliche, quali: medicinali o altre sostanze prescritte o meno da un medico e suscettibili di alterare il comportamento;
 - c. Evidente scarsa manutenzione o mancata sostituzione di componenti essenziali.
6. Nel caso in cui il *danno* si verifichi durante la preparazione per o la partecipazione a una corsa o una gara di velocità, di regolarità o di agilità. I giri meramente turistici non rientrano nella presente esclusione.
7. Nel caso in cui il sinistro sia dovuto a gare o scommesse.

8. Nel caso in cui il *danno* derivi da sciopero, sommossa o atti violenti di ispirazione collettiva (più di 10 persone) laddove la compagnia dimostri la partecipazione dell'assicurato.
9. Nel caso in cui il *danno* derivi da atti di guerra, guerra civile o eventi analoghi.
10. Nel caso in cui il *danno* sia dovuto a cause radioattive.
11. Nel caso in cui la bicicletta assicurata sia stata requisita dalle autorità.
12. Nel caso in cui la *bicicletta assicurata* abbia subito modifiche tecniche che permettano al motore della *bicicletta elettrica assicurata* di superare di 25 km/h.
13. Nel caso in cui il danno sia il risultato di un difetto di fabbricazione o di qualsiasi responsabilità sul prodotto da parte del produttore, in combinazione o meno con un elemento esterno.
14. Il danno sia conseguente a una lite, un'aggressione di cui l'assicurato sia stato il fomentatore o l'istigatore.
15. Il danno sia dovuto a guasto tecnico della *bicicletta assicurata*.
16. I danni siano dovuti da *terrorismo* e da un incidente nucleare.
17. Furto o tentato furto dello smartphone usato per bloccare e sbloccare la *bicicletta assicurata* tramite l'applicazione mobile del *Produttore*.
18. Furto da un rimorchio, portapacchi o portabiciclette, salvo che la *bicicletta* non fosse fissata al rimorchio, portapacchi o portabiciclette tramite un lucchetto omologato.
19. Furto configuratosi mediante mancato pagamento fraudolento del prezzo per la vendita della bicicletta assicurata.
20. Danni a vestiti, oggetti e merci trasportate.
21. Danno consequenziale, mancato introito o guadagno, qualsiasi altra forma di danno indiretto o perdita subita dal contraente a seguito del furto o del danno materiale alla bicicletta assicurata.
22. Qualsiasi lesione fisica subita dall'assicurato o da *terzi*.
23. Danni derivanti dallo spruzzo di sostanze, prodotti macchianti o corrosivi.
24. Eventuali danni derivanti dall'utilizzo di una funzione che consenta di aumentare l'assistenza alla pedalata oltre i 25 km/h
25. Gli *accessori*, rubati o meno insieme alla *bicicletta* assicurata, ad eccezione degli *accessori originali permanenti* forniti dal *rivenditore* entro il massimale di rischio.
26. Le ruote, le gomme o la batteria ove rubate separatamente. Tali parti verranno risarcite solo se rubate insieme alla *bicicletta* assicurata.
27. Ulteriori danni causati alla *bicicletta*, come la responsabilità del contraente derivante dall'uso della *bicicletta* assicurata.
28. Danni estetici: come graffi e urti, scheggiature o ruggine non sono pertanto coperti.
29. Danni agli pneumatici.
30. Il danno e/o il furto o il tentato furto conseguente ad appropriazione indebita o abuso di fiducia.
31. Il danno e/o il furto o tentato furto da parte di soggetti (autore materiale o complici) che coincidano con l'assicurato o il contraente ovvero agiscano su mandato del suddetto contraente, proprietario o detentore della *bicicletta* assicurata.
32. Il danno derivante dalla circostanza in cui la procedura prescritta dal produttore per bloccare/sbloccare la *bicicletta* fosse difettosa e tale difetto tecnico fosse o avrebbe dovuto essere noto all'utente.
33. La mera scomparsa della *bicicletta* assicurata

34. Gli eventi che si verificano in paesi esclusi dalla sezione B articolo 5.

24. Modalità di indennizzo dei danni materiali alla bicicletta assicurata

In caso di riparazione:

Ove il *danno materiale* alla *bicicletta* assicurata fosse riparabile ed economicamente giustificato, la compagnia pagherà per intero tale riparazione e trasferirà il corrispondente importo sul conto bancario del contraente al netto della *franchigia*.

In caso di perdita totale:

Ove il *danno materiale* alla *bicicletta* non fosse riparabile ovvero qualora la *bicicletta* assicurata fosse stata rubata e non ritrovata entro 14 giorni dalla denuncia del furto alla polizia, la compagnia offre le seguenti modalità di indennizzo:

- un indennizzo sotto forma di buono (voucher) valido per l'utilizzo presso il negozio online del *rivenditore*; ovvero
- un indennizzo pecuniario pari all'importo del danno alla *bicicletta* assicurata al netto della franchigia e della svalutazione applicabile;

Accettando l'indennizzo in caso di furto, il contraente accetta di trasferire la proprietà della *bicicletta* rubata alla *compagnia*. Qualora la *bicicletta assicurata* venisse successivamente ritrovata, rimarrà di proprietà della *compagnia*.

La compagnia considera una *bicicletta assicurata* il cui costo di riparazione sia superiore al valore economico come una perdita totale, pertanto provvederà a risarcire il danno in conformità con le disposizioni della presente sezione.

Nessuna svalutazione viene applicata al calcolo dell'indennizzo durante i primi 36 mesi (3 anni) della *bicicletta*. A partire dal 37° mese viene applicato un tasso di svalutazione.

L'importo minimo dell'indennizzo è fissato al 50% del valore assicurato. Qualsiasi mese solare iniziato viene conteggiato come un mese intero. La data iniziale da prendere in considerazione coincide con la data indicata sulla fattura di acquisto della *bicicletta*.

Di seguito si riporta una tabella che indica l'indennizzo riconosciuto a seconda del furto o della perdita totale della *bicicletta*.

TABELLA SVALUTAZIONE INDENNIZZI	
Anno	Indenizzo massimo (svalutazione a partire dal 37° mese)
Alla fine dell'anno 1	100%
Alla fine dell'anno 2	100%
Alla fine dell'anno 3	100%
Dall'inizio alla fine dell'anno 4	75%
Dall'inizio alla fine dell'anno 5	50%

Quando l'*intermediario assicurativo* gestisce un reclamo da parte del contraente nell'ambito di questa polizza, agisce in qualità di nostro agente autorizzato. Questo significa che qualsiasi reclamo valido che lei fa con l'*intermediario assicurativo* e che deve essere regolato con un *indennizzo* non è considerato risolto fino a quando lei non ha ricevuto il pagamento.

25. Adempimenti in caso di disaccordo sull'indennizzo

La *compagnia* determinerà l'ammontare dell'*indennizzo* insieme al *contraente*. In caso di disaccordo sull'ammontare, l'assicurato e la *compagnia* nomineranno ciascuno un perito che determinerà l'*ammontare* dell'indennizzo. In caso di mancato accordo, entrambi i periti ne nomineranno congiuntamente un terzo che prenderà la decisione finale sull'*ammontare* dell'indennizzo.

Ciascuna *parte* sosterrà i costi e gli onorari del proprio perito.

Le spese del terzo perito verranno suddivise tra le *parti*.

Resta ferma la possibilità di ricorrere ad altri meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o in sede giudiziale.

26. Importo della franchigia in caso di furto o danno materiale

Dall'indennizzo viene sempre detratta una franchigia calcolata sul valore di acquisto della *bicicletta* e di tutti *gli accessori originali permanenti*, come indicato sulla fattura e sulla *scheda di copertura*.

- In caso di furto e smarrimento totale viene applicata una **franchigia** pari al **10%** del valore assicurato, **con un minimo di 50€ e un massimo di 200€ per sinistro**.
- In caso di danni materiali riparabili, verrà applicata una **franchigia** del **10%** del valore assicurato, **con un minimo di € 50 e un massimo di € 200 per sinistro**.

27. Modalità di pagamento dell'indennizzo in caso di fallimento del rivenditore o del produttore

In caso di fallimento *del rivenditore* o del *produttore*, la compagnia trasferirà l'importo del danno sul conto bancario del *contraente* al netto della *franchigia*.

28. Surroga

La compagnia si surrogherà nei diritti e nelle rivendicazioni dell'*assicurato* nei confronti qualsiasi soggetto terzo responsabile fino a concorrenza dell'importo delle spese sostenute. Salvo i casi di dolo, la compagnia non può rivalersi sui discendenti, ascendenti, coniugi, familiari, conviventi, ospiti e i membri del personale domestico del *contraente*.

Tuttavia, la compagnia potrà rivalersi su tali soggetti nella misura in cui la loro responsabilità sia coperta da un'assicurazione.

29. Prescrizione

Tutti i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono decorsi 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

B. Obblighi del contraente ai sensi del presente contratto di assicurazione

1. Obblighi del contraente in merito alla correttezza dei dati e delle circostanze comunicate

A. All'atto della stipula del *contratto di assicurazione*:

La *scheda di copertura* è stata redatta sulla base delle risposte fornite dal *contraente* alle domande al momento della sottoscrizione del presente *contratto di assicurazione*.

Nel caso in cui il *contraente* desideri assicurare una **bicicletta usata**, egli dovrà:

- Inviare 5 foto (anteriore, posteriore, sinistra, destra e numero di serie) della *bicicletta assicurata* entro 14 giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione;
- Fornire il numero di serie della *bicicletta assicurata* entro 14 giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione;
- Essere in possesso di:
 - Prova dell'acquisto della sua bicicletta (che può essere fornita con una fattura di acquisto, in caso di acquisto da un venditore professionale o una copia dell'assegno bancario o una prova della transazione bancaria, in caso di acquisto da un privato);
 - In caso di acquisto da un privato è necessario essere in possesso della fattura di acquisto originale del precedente proprietario della bicicletta.

In caso contrario, il contratto di assicurazione verrà annullato e il premio assicurativo già versato verrà rimborsato;

Se vuole coprire una **bicicletta nuova acquistata da meno di 30 giorni**, deve fornirci il numero di serie entro 14 giorni dalla data di inizio del suo contratto di assicurazione.

Nel caso in cui il *contraente* desideri assicurare una **bicicletta nuova acquistata da più di 30 giorni**, egli dovrà:

- Inviare 5 foto (anteriore, posteriore, sinistra, destra e numero di serie) della *bicicletta assicurata* entro 14 giorni dalla data di inizio del *contratto di assicurazione*;
- Fornire il numero di serie entro 14 giorni dalla data di inizio *del contratto di assicurazione*.

Il rispetto di tali obblighi costituisce una condizione sospensiva per la copertura della presente polizza. In caso di inadempimento, la *compagnia* non indennizzerà il *contraente* per alcun sinistro e procederà ad annullare il relativo contratto di assicurazione con effetto immediato rimborsando il premio assicurativo pagato.

Il valore della *bicicletta* assicurata non può superare l'importo indicato sulla fattura *d'acquisto originale*. Il *valore assicurato* può essere aumentato dal valore *degli accessori fissi supplementari* nei termini di queste condizioni generali.

B. Durante il periodo di *vigenza del contratto di assicurazione*:

Il contraente dovrà informare la *compagnia* di eventuali modifiche che potrebbero verificarsi nel corso del contratto di assicurazione, suscettibili di influire su elementi e dichiarazioni contenuti nella *scheda di copertura*. Nel caso in cui si trasferisca, *il contraente* è sempre tenuto a comunicare alla *compagnia* il suo nuovo indirizzo.

2. Obblighi del contraente in termini di pagamento del premio

Il *contraente* è obbligato a pagare i *premi* (incluse tasse e spese) alla *data di scadenza principale*. Ogni anno il *premio* viene calcolato in base alle informazioni riportate nella *scheda di copertura*. La *compagnia* fornirà al *contraente* informazioni in merito al *premio* prima della *data di scadenza principale*, insieme alla nuova *polizza*.

3. Conseguenze del mancato adempimento di questi obblighi

Il mancato adempimento degli obblighi al momento della stipula e nel corso del periodo di durata del *contratto di assicurazione* può comportare:

1. Variazione del *premio*;
2. Risoluzione del *contratto di assicurazione*;
3. Annullamento
4. Rifiuto dell'*indennizzo* o applicazione di una riduzione pari alla proporzione tra il *premio* pagato e il *premio* normalmente esigibile.

Con la presente la compagnia agisce in conformità con le disposizioni di legge.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di pagamento, ovvero di mancato pagamento del *premio*, la *compagnia* invierà al *contraente* un sollecito e sospenderà la copertura fino all'effettivo pagamento del premio. Ove il *contraente* omettesse ancora il versamento, la compagnia invierà una lettera raccomandata. In caso di mancato pagamento entro il termine ivi previsto, il contratto di assicurazione verrà risolto. Il mancato pagamento è disciplinato ai sensi degli articoli 1901 del Codice civile.

4. Obblighi del contraente in caso di sinistro.

A. In caso di furto e danni materiali in contraente è tenuto:

1. denunciare alla Polizia il *furto* della *bicicletta* assicurata entro 24 ore.
2. *segnalare* eventuali sinistro il prima possibile, entro 8 giorni dall'occorrenza del *danno* o del *furto*. utilizzare il modulo di denuncia del sinistro disponibile su <https://www.qover.com/claims>;
3. collaborare alla gestione del sinistro: la comunicazione di qualsiasi informazione utile o conferma scritta, nonché di qualsiasi elemento può facilitare o influenzare la gestione del sinistro;
4. *adottare* tutte le misure possibili per limitare l'entità del *danno*;
5. *il contraente* è tenuto a fornire alla *compagnia* la fattura originale della *bicicletta assicurata*.
6. Ove fosse possibile riparare la *bicicletta*, il *contraente* dovrà recarsi presso un riparatore professionista e fornire alla *compagnia* una stima dei danni prima di procedere alla riparazione.
7. In caso di furto:
 - *Il contraente* è tenuto a segnalare l'incidente alla polizia entro 24 ore e fornire alla compagnia il numero della pratica e tutte le informazioni utili sulla *bicicletta* assicurata.
 - *Il contraente* deve fornire alla compagnia le informazioni pertinenti sulla *bicicletta*, nonché la relativa posizione (tramite il sistema antifurto del produttore, ove applicabile), nonché qualsiasi informazione utile disponibile nell'applicazione mobile del *produttore*. *Il contraente* deve

segnalare la *bicicletta* come rubata immediatamente in seguito al danno nell'applicazione mobile, consentendo al *produttore* di rintracciare la *bicicletta* a partire dal momento in cui si sono verificati i fatti.

- *Il contraente* autorizza l'*Intermediario assicurativo* e l'*Assicuratore* a ricevere queste informazioni.

8. Per le biciclette usate *il contraente* è inoltre tenuto a fornire:

- La prova d'acquisto della *bicicletta*, che può essere stabilita mediante:
 - a) Una fattura di acquisto, in caso di acquisto da un *venditore* professionista;
 - b) Una copia dell'assegno bancario o prova dell'operazione bancaria, in caso di acquisto da privato;
- In caso di acquisto da privato *il contraente* deve essere in possesso della fattura di acquisto originale dell'ex proprietario della *bicicletta*.

Le autodichiarazioni non verranno considerate alla stregua prove.

In caso di mancato rispetto di tali obblighi da parte del contraente, la *compagnia* rifiuterà qualsiasi intervento nella misura dovesse un danno o un ragionevole svantaggio a causa dell'inadempimento.

B. In caso di spese d'emergenza:

Al momento della richiesta della garanzia per spese di emergenza l'*assicurato* dovrà dimostrare e fornire:

1. Le summenzionate informazioni in caso di *furto*, atti *vandalici* o *danni materiali*;
2. Documenti giustificativi, comprovanti il nesso causale tra l'*evento* e le spese sostenute:
 - Le fatture e la prova di pagamento delle spese sostenute; nonché
 - Le immagini dei *danni sulla bicicletta assicurata* o *le prove dell'infortunio con la bicicletta assicurata* (foto dell'*assicurato* con le sue lesioni fisiche e la sua *bicicletta*).

5. Validità territoriale del presente contratto di assicurazione

Le garanzie sono valide per sinistri avvenuti in un paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito di Gran Bretagna, nei principati di Andorra e Monaco, nella Città del Vaticano, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

I paesi interessati (o alcune delle rispettive regioni) potrebbero essere soggetti al regolamento delle sanzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o a qualsiasi altro regime sanzionatorio applicabile, che impedisce alla compagnia di adempiere in tutto o in parte ai propri obblighi contrattuali.

6. Foro competente in caso di controversia relativa al presente contratto di assicurazione

In caso di controversie in merito al presente *contratto di assicurazione*, la competenza spetta in via esclusiva ai Tribunali italiani. Essi valuteranno il presente *contratto di assicurazione* in conformità con la legge italiana.

Glossario

ACCESSORI

Elementi aggiuntivi relativi alla *bicicletta* che sono saldamente installati sulla *bicicletta*, ma che non sono stati consegnati originariamente con o sulla *bicicletta*, ma sono stati acquistati in aggiunta alla *prima compravendita* o successivamente.

INCIDENTE/ACCIDENTALMENTE

Un incidente è un evento improvviso, involontario e imprevisto che si verifica della *bicicletta* assicurata, indipendentemente dal fatto che essa sia in movimento, e che comporti immediatamente l'inidoneità alla circolazione o renda la guida della *bicicletta* assicurata pericolosa ai sensi del codice della strada.

LUCCHETTO APPROVATO

Lucchetto approvato da ABUS (sicurezza 10 o superiore), o (AXA Hiplok, Kryptonite, Linka (con catena), Master Lock, texlock, Trelock) approvata VdS di classe A+ o B+, o FUB (ruote di categoria 2 o superiore), o approvata Sold Secure Silver (o Gold) o approvata ART categoria 2 (o superiore), o Onguard locks é SRA Locks.

INDENNIZZO

L'importo dei costi corrisposto dalla *compagnia* al *contraente* ai sensi del presente *contratto di assicurazione* in seguito all'applicazione delle condizioni contrattuali.

DANNI

Il verificarsi di un evento assicurato improvviso e *accidentale* che danneggia la *bicicletta* assicurata.

FRANCHIGIA

L'importo sempre a carico del *contraente* in caso di sinistro.

PRIMA (COMPRA)VENDITA

La data di acquisto della *bicicletta* da parte del primo proprietario.

ACCESSORI FISSI ORIGINALI

Accessori originali che vengono consegnati con o sulla *bicicletta*, forniti dal *rivenditore* o dal

produttore. Gli accessori originali fissi sono sempre saldamente installati sulla *bicicletta* ed elencati sulla fattura di acquisto della *prima vendita* della *bicicletta*. Il lucchetto approvato, agganciato alla *bicicletta*, si considera altresì un accessorio fisso originale se è elencato sulla fattura di acquisto del rivenditore o del produttore.

PUNTO FISSO

Oggetto non mobile, parte del quale è costituita da un elemento fisso, immobile e rigido in pietra, metallo o legno, connesso ad una parete solida o al suolo. La compagnia considera un punto fisso un portabiciclette attaccato a un veicolo.

VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato della *bicicletta* assicurata, specificato nella *scheda di copertura*. Si tratta dell'importo, soggetto alla *franchigia* e alla svalutazione eventualmente applicabile, risarcito dalla compagnia in caso di perdita, in base alle condizioni generali della presente *polizza*.

DATA DI SCADENZA PRINCIPALE

Data di termine del contratto di assicurazione in corso e di tacito rinnovo dello stesso, senza preavviso, per il periodo di un anno. Questa data è disponibile nella *scheda di copertura*.

DANNO MATERIALE

Danno materiale causato alla *bicicletta* assicurata a seguito di un *incidente*.

LUOGO DI RESIDENZA

Il luogo, in Italia, di residenza *del contraente* e nei cui registri d'anagrafe e stato civile egli risulta iscritto.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE/POLIZZA

Il documento è riportata la *scheda di copertura* unitamente alle condizioni generali costituisce il *contratto di assicurazione*.

SCHEDA DI COPERTURA

Il documento che il *contraente* riceve successivamente alla conclusione del *contratto di assicurazione* e che ne attesta la stipula.

PREMIO

L'importo dovuto dal *contraente* quale corrispettivo della copertura fornita dal *contratto di assicurazione*.

RIPARATORE

Per riparatore si intende: qualsiasi società commerciale riconosciuta per quanto riguarda la manutenzione e la riparazione delle biciclette.

TERRORISMO

Un'azione organizzata clandestina ovvero una minaccia di azione con intenti ideologici, politici, etnici o religiosi, compiuta individualmente o da un gruppo, che comporti violenza contro persone o distruzione totale o parziale del valore economico di un bene materiale o immateriale, volta a impressionare pubblico, a creare un clima di insicurezza, a esercitare pressioni sulle autorità pubbliche, o ad ostacolare la circolazione o il normale funzionamento di un servizio o di un'impresa.

FURTO

La scomparsa di una bicicletta assicurata o di parte di essa a seguito di furto, non commesso dall'assicurato o con la collaborazione dell'assicurato o di un suo familiare.

Per beneficiare delle garanzie, è necessario denunciare prima il *furto* alle forze dell'ordine. I dettagli della denuncia e il numero del caso devono essere comunicati all'*assicuratore*

RESIDENZA DESIGNATA DALL'ASSICURATO

Il luogo di soggiorno temporaneo, diverso dal *luogo di residenza*.

VANDALISMO

Il danno causato da *terzi* mediante atto sconsiderato e irragionevole quali graffiti o *danni* intenzionali.

Informativa sulla tutela della privacy

Le informazioni seguenti illustrano le modalità di trattamento dei dati personali da parte della compagnia di assicurazioni. Per ulteriori informazioni sulle modalità con cui Qover gestisce i dati, fare riferimento all'informativa sulla privacy dei dati disponibile all'indirizzo: <https://www.qover.com/terms-policies/data>.

Ai fini della gestione del contratto, Qover e Wakam agiscono come co-titolari del trattamento, come definito nel GDPR.

Introduzione

Nel contesto dei servizi e dei prodotti che **Wakam** e i rispettivi partner (unitamente "la compagnia di assicurazione") forniscono *al Contraente* o all'Assicurato, *il Contraente* è tenuto a comunicare i propri dati personali ("dati personali" o "dati"); i dati sensibili, quali i dati sanitari. La compagnia potrebbe non essere in grado di fornire *al Contraente* o all'Assicurato prodotti o servizi specifici ove il suddetto Contraente o Assicurato non forniscano determinati dati.

La compagnia si impegna a rispettare la normativa vigente sulla protezione dei dati e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali).

Categorie di dati personali raccolti

Nel corso della fornitura dei prodotti e servizi, la società potrebbe raccogliere e utilizzare dati personali sul contraente, come ad esempio:

- Informazioni relative all'identità (cognome, nomi, indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo e-mail...)
- Informazioni sull'assicurato (numero di polizza assicurativa, numero di conto bancario, dettagli della carta di pagamento, fatturazione, cronologia dei pagamenti, ecc.)
- Informazioni sul sinistro (numero del sinistro, data e motivo della perdita, cronologia delle chiamate, dettagli sulla perdita, numero di riferimento della polizza e documenti giustificativi)
- Informazioni sulla bicicletta assicurata (marca, modello, numero di serie, numero di targa, numero di identificazione, data di acquisto, ecc.).

Nell'ambito del trattamento di questi dati, la compagnia potrebbe raccogliere informazioni relative a reati, condanne e misure di sicurezza al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione, durante l'esecuzione del presente contratto o nell'ambito del processo di gestione delle controversie. Alcuni dei prodotti possono comportare il trattamento di dati personali cosiddetti "sensibili", come i dati sanitari. Questi dati saranno trattati dalla compagnia di assicurazione esclusivamente allo scopo di adempiere ai propri impegni nei confronti del contraente e nel rigoroso rispetto delle disposizioni legali applicabili a tali dati. L'utente può scegliere se fornire o meno tali dati alla compagnia. La compagnia potrebbe non essere in grado di fornire prodotti o servizi specifici in mancanza di specifici dati.

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali del contraente sono trattati per le seguenti finalità:

- La gestione del contratto e della polizza assicurativa, l'esecuzione delle garanzie contrattuali (inclusa la gestione dei sinistri) e la gestione dei reclami e delle controversie, tale trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto;
- Controllo e monitoraggio dei rischi, che consente alla compagnia di assicurazione di prevenire attività fraudolente e garantire il recupero delle somme dovute ed è quindi necessario in base ai legittimi interessi della stessa;

- L'elaborazione di statistiche e studi attuariali, che consente di migliorare i prodotti e i servizi offerti ed è quindi necessaria in base ai legittimi interessi della compagnia;
- La prevenzione delle frodi assicurative e del riciclaggio di denaro ai fini dell'adempimento ai propri obblighi legali da parte della compagnia di assicurazioni.

Comunicazione dei dati personali

I dati personali del contraente sono trattati per le seguenti finalità:

- La gestione del contratto e della polizza assicurativa, l'esecuzione delle garanzie contrattuali (inclusa la gestione dei sinistri) e la gestione dei reclami e delle controversie, tale trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto;
- Controllo e monitoraggio dei rischi, che consente alla compagnia di assicurazione di prevenire attività fraudolente e garantire il recupero delle somme dovute ed è quindi necessario in base ai legittimi interessi della stessa;
- L'elaborazione di statistiche e studi attuariali, che consente di migliorare i prodotti e i servizi offerti ed è quindi necessaria in base ai legittimi interessi della compagnia;
- La prevenzione delle frodi assicurative e del riciclaggio di denaro ai fini dell'adempimento ai propri obblighi legali da parte della compagnia di assicurazioni.

Trasferimento internazionale di dati personali

La compagnia potrebbe trasferire i dati personali del contraente al di fuori dell'Unione Europea, in particolare a paesi non ritenuti fornire un sufficiente livello di protezione secondo la Commissione Europea. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza, tali trasferimenti saranno disciplinati dalle Clausole Contrattuali Standard stabilite dalla Commissione Europea, ovvero da altre idonee garanzie in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali del contraente saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla fornitura del servizio e all'esecuzione del contratto, nonché nel rispetto della politica di conservazione dei dati della compagnia di assicurazione. I dati personali del contraente possono essere inoltre conservati per qualsiasi periodo aggiuntivo richiesto o consentito dalle disposizioni di legge applicabili, ivi incluso il termine di prescrizione a cui è soggetta la compagnia di assicurazione

Diritti del contraente

Conformemente alla Normativa sulla Protezione dei Dati, il contraente ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi, richiedere la portabilità dei dati, di non essere soggetto ad alcun processo decisionale automatizzato individuale (ivi inclusa la profilazione), nonché il diritto di fornire istruzioni relative all'utilizzo postumo dei dati personali. Si precisa che l'esercizio di tali diritti non è comunque assoluto ed è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa applicabile.

Ove il contraente ritenesse che il trattamento dei propri dati personali costituisca violazione della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, egli ha inoltre il diritto di avanzare reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma - Italia o via email: protocollo@gpdp.it

Contatti

In caso di richieste o domande relative all'utilizzo dei dati personali o per esercitare i diritti relativi ad essi, è possibile contattare il responsabile del trattamento della compagnia al seguente indirizzo:

Wakam

Délégué à la Protection des Données
120-122 rue Réaumur
75002 Parigi, Francia
Oppure via e-mail a: dpo@wakam.com

Frode – Articolo 642

L'eventuale effettiva o tentata frode ai danni della compagnia di assicurazione, in sede di redazione della denuncia di sinistro o di risposta ai questionari, non solo comporta la risoluzione *del contratto di assicurazione*, ma è inoltre perseguibile ai sensi dell'art. 642 del Codice penale. Inoltre, i dati possono essere inseriti nel fascicolo della partnership economica Datassur. Ai sensi della legge sulla tutela della privacy, il contraente viene informato e, ove necessario, gli viene data la possibilità di far rettificare le informazioni che lo riguardano.

Traduzione

Le presenti condizioni generali sono scritte in modo da essere chiare e intelligibili da tutti i nostri clienti. Alla clientela viene inoltre fornita una traduzione delle presenti condizioni generali in italiano e in inglese. La compagnia si è premurata di garantire che la traduzione sia conforme alle versioni ufficiali dei presenti termini e condizioni generali. Tuttavia, è possibile che alcune clausole rimangano aperte all'interpretazione e possano condurre ad ambiguità. In caso di ambiguità, la versione ufficiale italiana sarà l'unica corretta e prevalente.

Autorità di vigilanza sulle compagnie di assicurazione

Nell'ambito del presente contratto di assicurazione, l'Intermediario assicurativo e l'Assicuratore sono assoggettati alla vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), via del Quirinale 21, 00187 Roma, Italia.

Qover NV, in qualità di intermediario assicurativo belga, è inoltre assoggettata all'autorità dell'Autorità belga di vigilanza sui servizi finanziari e sui mercati con sede in Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, Belgio.

Wakam, in quanto compagnia di assicurazioni francese, è inoltre assoggettata all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest - CS92459 - 75436 Paris Cedex 09, Francia.

ALLEGATO 3 **INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra a contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di registrazione dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco allegato al RUI (Albo degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) sul sito web dell'IVASS (WWW.IVASS.IT).

QOVER SA è un intermediario assicurativo registrato in Belgio, con sede legale in Rue du Commerce 31, 1000 Bruxelles, Belgio. QOVER SA è soggetta alla vigilanza della Financial Services and Markets Authority (FSMA). È possibile verificarne la registrazione al n. 115284A sul sito web di FSMA all'indirizzo www.fsma.be. QOVER opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi dal 2 dicembre 2016 ed è iscritta nell'elenco annesso al RUI al n. UE00010044.

Il contraente può contattare telefonicamente QOVER dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì al +39 800 693 271 oppure inviare un'e-mail all'indirizzo contact@qover.com. Tali informazioni sono reperibili su <https://bike.qover.com/en-it>.

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

L'elenco delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario intrattiene rapporti d'affari, anche sulla base di collaborazioni orizzontali o lettere di incarico, nonché l'elenco degli obblighi di comportamento cui essi adempiono, indicati nell'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, sono stati pubblicati sul sito internet dell'intermediario.

In caso di offerta fuori sede o ove la fase precontrattuale fosse svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'assicurato può richiedere all'intermediario la consegna o la trasmissione dell'elenco nominativo della compagnia o delle compagnie di assicurazione con cui intrattiene rapporti d'affari.

Sezione III – Informazioni su potenziale conflitto di interessi

QOVER SA non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una compagnia di assicurazioni.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente può presentare reclamo scritto all'intermediario tramite:

Posta: Rue du commerce 31 – 1000 Bruxelles (Belgio)

E-mail a: complaints@qover.com

Qualora l'Assicurato non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di mancata risposta entro i termini di legge, può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, inviando all'intermediario copia del reclamo già inoltrato e la relativa risposta. Il modulo per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione "Per i Consumatori - RECLAMI - Guida".

Ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, è possibile, e in alcuni casi necessario, ricercare un accordo bonario attraverso sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- la mediazione (L. 9/8/2013, N. 98) - può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli iscritti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it;
- La negoziazione assistita (L. 10/11/2014, N. 162) - può essere avviata tramite richiesta del proprio legale all'Intermediario.

ALLEGATO 4
DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

QOVER SA È UN INTERMEDIARIO ASSICURATIVO REGISTRATO AL N. UE00010044 DELL'ELENCO ANNESSO AL RUI (REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI).

Sezione I – Modello di distribuzione

QOVER SA agisce per conto di Wakam.

Sezione II: Informazioni sulle attività di distribuzione e consulenza

QOVER SA non fornisce all'assicurato alcuna raccomandazione personalizzata ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni.

QOVER SA distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che richiedono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III – Informazioni sul compenso

QOVER SA riceve un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi corrisposti dall'assicurato a QOVER SA, nonché le somme destinate a risarcimenti o pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite QOVER SA, costituiscono patrimonio autonomo separato dal patrimonio di QOVER.

Il premio può essere corrisposto mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancari o postali, tra cui mezzi elettronici o telematici, che abbiano come beneficiario QOVER SA.

ALLEGATO 4 - TER
ELENCO DELLE REGOLE DI CONDOTTA DELL'INTERMEDIARIO

L'intermediario ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

QOVER SA È UN INTERMEDIARIO ASSICURATIVO REGISTRATO AL N. UE00010044 DELL'ELENCO ANNESSO AL RUI (REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI).

Sezione I - Regole generali per la distribuzione dei prodotti assicurativi

- a.** obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b.** obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c.** obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d.** obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e.** se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f.** obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g.** obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata